

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 933 P.D.G. 18/09/2012 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione

GRATUITO PATROCINIO

II sottoscritto_			_ nato a
il	Cod. fiscale		residente ir
		, Via/Piazza	
Tel		Mail	
	CH	HEDE	
di poter essere esonera	ato dal pagamento delle	spese del procedimento	di mediazione n
tra le parti		, pre:	sentato all' Organismo d
mediazione DC Concil	ia Srl. ed avente una d	elle materie di cui all'art	. 5, comma 1, per cui la
mediazione è prevista	come condizione di prod	edibilità della domanda g	jiudiziale. A tal fine:
	DIO.		
		HIARA	
		a responsabilità:	
		per ottenere l'esonero è	di € 12.838,01 come da
D.M. 10 maggio 2023 (G.U. n. 130 del 06.06.20	023);	
di essere consapevole	delle sanzioni penali ricl	niamate dall' art. 76 del D	.P.R. 445 del 28/12/2000
in caso di dichiarazion	i mendaci e della deca	denza dei benefici event	ualmente conseguenti a
provvedimento emanat	o sulla base di dichiara	zioni non veritiere, di cui	all' art. 75 del D.P.R. 45
del 28/12/2000;			
che il reddito del proprio	o nucleo familiare relativo	o all' anno è inf	eriore ad euro 12.838,01
Allega: copia del docu	mento d' identità e co	pia dell'atto di ammissio	ne al gratuito patrocinio
emessa dal Consiglio d	ell'Ordine.		
Data			
			Firma dichiarante

Esclusione dal patrocinio

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la

cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121).

La parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio non può avvalersi dell'ammissione per proporre

impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).

Sanzioni

Chiunque formula l'istanza per l'ammissione al patrocinio gratuito corredata da dichiarazioni mendaci attestanti il

reddito, è punito con la reclusione da uno a cinque e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata

se dal fatto consegue l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva

e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125).

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione ovvero

risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o

colpa grave, il magistrato procedente revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio

dell'Ordine. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali; negli altri casi ha efficacia

retroattiva (art. 136).

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Nei dieci giorni successivi a quello in cui riceve la domanda, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità, ammette

l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio (art. 126, comma 1). Il Consiglio ai sensi dell'art. 79 può invitare

il richiedente a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto indicato nell'istanza concedendo

un termine non superiore a due mesi (art. 123).

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato

competente per il giudizio (art. 126, comma 2).

Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o respinge l'istanza, va trasmessa all'interessato, al

magistrato (art. 126, comma 2) e all'ufficio finanziario competente (art. 127).